

4. Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione.

La Commissione avrebbe commesso un errore sia nel ritenere il regolamento di esecuzione n. 2022/708 della Commissione sufficientemente motivato, sia omettendo di indicare, nella decisione impugnata, le ragioni del ritardo nella procedura di rivalutazione.

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosforo di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, bentiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosforo di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2022, L 133, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 febbraio 2023 — PAN Europe / Commissione

(Causa T-104/23)

(2023/C 179/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 12 dicembre 2022 e notificata alla ricorrente il 13 dicembre 2022, di respingere parzialmente una domanda di conferma presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, secondo cui la decisione della Commissione violerebbe:

- l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001; e
- l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).

In particolare, la decisione della Commissione deve essere annullata nella parte in cui nega l'accesso ai documenti sulla base di un'applicazione illegittima delle eccezioni relative alla tutela delle procedure giurisdizionali [articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001] e del processo decisionale [articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001].

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(²) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).